

Interventi per lo spettacolo

26 agosto 2020

I più recenti interventi riguardanti lo spettacolo sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) e sono stati volti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione, per un lungo periodo, degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali. Si veda anche l'apposito [tema](#). Alcuni di essi, peraltro – in particolare, l'estensione dell'ART-BONUS, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo - hanno valenza generale.

Ulteriori, principali, novità della legislatura in corso hanno riguardato: l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici; la prosecuzione del sostegno a festival, cori e bande, e allo svolgimento di attività culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e 2017; la modifica della disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto; la regolamentazione dell'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo. Inoltre, si è provveduto alla nomina del Consiglio superiore dello spettacolo, previsto dalla legge di riforma complessiva del settore dello spettacolo approvata nella scorsa legislatura.

In precedenza, è stato reintrodotta il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, e sono state ideate misure per i giovani autori.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla [L. 163/1985](#) al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il **principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo**.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante** – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 329), le **manifestazioni carnevalesche** –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la [L. 220/2016](#) ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Tra gli ultimi interventi che hanno incrementato le **risorse** del FUS si ricordano la [L. 175/2017](#) (art. 4), che ha autorizzato la spesa di ulteriori €9,5 mln annui per il 2018 e il 2019 e di ulteriori €22,5 annui a decorrere dal 2020, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 605), che ha incrementato lo stanziamento di €8 mln per il 2019, e la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 367), che ha incrementato le risorse di €10 mln per il 2020.

I **criteri per l'erogazione** e le **modalità** per l'anticipazione e la liquidazione dei **contributi** allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione **2018**, dal [DM 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato con [DM 245 del 17 maggio 2018](#) e, da ultimo, con [DM 317 del 3 maggio 2019](#).

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 4, 5 e 6) ha individuato **criteri specifici** per l'attribuzione delle risorse del FUS nel periodo **2020-2022**, in deroga alla disciplina generale, e ha previsto che per il 2020 le stesse risorse possono essere utilizzate anche per

integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo.

La stessa L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 369) ha autorizzato altresì la spesa di **€ 1 mln** per ciascun anno del **triennio 2020-2022** per il finanziamento di **carnevali storici** con una riconoscibile identità storica e culturale, stabilendo una **nuova procedura per il riparto delle risorse** che si affianca alla procedura per l'attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sul **FUS**.

Ai fini dell'accesso alle risorse, infatti, è stato stabilito che i soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure da definire con apposito bando che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro i successivi due mesi, con decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

Focus

[Il Fondo unico per lo spettacolo](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/il_fondo_unico_per_lo_spettacolo.html

Il Consiglio superiore dello spettacolo

La [L. 175/2017](#) (art. 3), di riforma complessiva del settore dello spettacolo, ha previsto l'istituzione del **Consiglio superiore dello spettacolo**, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. A tale organismo sono attribuiti **compiti di consulenza e di supporto** nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. L'organo – che dura **in carica 3 anni** – è composto da **15 componenti**, di cui 4 scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

Con [DM 73 del 30 gennaio 2018](#) sono stati disciplinati il funzionamento del Consiglio superiore e il regime di incompatibilità dei suoi componenti.

La nomina del Consiglio superiore dello spettacolo è avvenuta con [DM 576 del 28 novembre 2019](#).

Il sostegno a festival, cori e bande

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 371) aveva istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il **Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali**, con una dotazione di **€1 mln annui** per ciascuno degli anni **2020, 2021, 2022**.

Successivamente, il **D.L. 162/2019** (L. 8/2020: art. 7, co. 10-ter) ha destinato le medesime risorse a copertura di una nuova autorizzazione di spesa destinata al sostegno, oltre che delle bande, anche di **festival e cori**.

La procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande è stata definita con [DM 295 del 24 giugno 2020](#).

Per il triennio **2016-2018**, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 359) aveva autorizzato la spesa di **€ 1 mln annui** per il sostegno di **festival, cori e bande**, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il **riparto delle risorse** con **decreto interministeriale** MIBACT-MEF.

Era stato conseguentemente emanato il [DM 26 febbraio 2016, n. 108](#), che aveva disciplinato l'indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto " **Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale**".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con [D.I. 505 del 4 novembre 2016](#), con [D.I. 261 del 14 giugno 2017](#) e con [D.I. 362 del 9 agosto 2018](#).

Successivamente, l'art. 1, co. 608, della **L. 145/2018** (legge di bilancio 2019) aveva autorizzato, ai medesimi fini, la

spesa di **€ 1 mln** per il **2019**, disponendo che con un **bando** del Ministero per i beni e le attività culturali dovevano essere definiti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse. Nulla aveva disposto circa le modalità di riparto delle risorse. E', pertanto, intervenuto il [DM 215 del 3 maggio 2019](#), che all'art. 3, co. 8, ha previsto che i **contributi** sono concessi **con decreto del Direttore generale Spettacolo**. La Commissione di valutazione è stata nominata con [DM 595 del 23 dicembre 2019](#), successivamente modificato con [DM 14 del 17 gennaio 2020](#).

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020 ha previsto che per la realizzazione del [Pistoia Blues Festival](#) è corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di **€ 250 mila** per ciascuno degli anni **2020 e 2021** (art. 1, co. 370) e ha autorizzato una spesa di **€ 1 mln** per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2022** a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del [Festival Donizetti Opera](#).

A tali fini, ha modificato la **L. 238/2012**, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di **assoluto prestigio internazionale**.

Per effetto di tali modifiche, dunque, la L. 238/2012 prevede che:

- a decorrere **dal 2013**, è assegnato un contributo di **€ 1 mln annui** a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: **Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago**;
- a decorrere **dal 2017**, è assegnato un contributo di **€ 1 mln annui** a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del **Festival Verdi di Parma e Busseto**, Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del **Romaeuropa Festival**, Fondazione di partecipazione **"Umbria Jazz"**;
- per ciascuno degli **anni 2018 e 2019** è stato assegnato un contributo di **€ 500.000** a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del **Festival Donizetti Opera**. Lo stesso contributo è pari ad **€ 1 mln** per ciascuno degli **anni 2020, 2021 e 2022**;
- per ciascuno degli **anni 2020 e 2021** è assegnato un contributo di **€ 250.000** a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del **Pistoia Blues Festival**.

Le misure per le zone colpite dal sisma 2016-2017

La legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 606) e il [D.L. 123/2019](#) ([L. 156/2019](#): art. 9-*vicies semel*, co. 1 e 2) – prolungando una iniziativa prevista per il 2017 e il 2018 - hanno stanziato **€2 mln annui**, rispettivamente per il **2019** e per il biennio **2020-2021**, per lo svolgimento di **attività culturali** nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per il **riparto delle risorse** sono state richiamate le stesse modalità previste per il riparto delle somme destinate alle medesime finalità dal **D.L. 244/2016** (L. 19/2017: art. 11, co. 3, quarto periodo), ossia l'intervento di un **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Per il **2019** è stato adottato il [DM 113 del 26 febbraio 2019](#), mentre per il 2020 è stato adottato il [DM 106 del 2 marzo 2020](#). I due DM, come i precedenti, hanno destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

Il **D.L. 244/2016** aveva previsto che per il **2017** una quota non superiore a € 4 mln delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all' [art. 24, co. 1, della L. 183/2011](#)) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Era stato conseguentemente adottato il [DM 16 maggio 2017, n. 218](#), che aveva destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

Un'analoga misura di sostegno era stata prevista per il **2018** dalla [L. 175/2017](#) (art. 4, co. 3) che, a tal fine, aveva utilizzato l'autorizzazione di spesa prevista, per lo stesso anno, a favore del Teatro Eliseo dal [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 22, co. 8). Per la ripartizione delle risorse, la [L. 175/2017](#) richiamava sempre le modalità previste dall' [art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016](#).

Era stato conseguentemente adottato il [DM 28 febbraio 2018, n. 131](#), che aveva destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

La disciplina per contrastare il fenomeno del secondary ticketing

La legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 1099 e 1100) ha modificato la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. **secondary ticketing**), introdotta dalla legge di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 545-546).

In particolare, la **L. 232/2016** ha disposto che la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da **soggetti diversi dai titolari** dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 5.000 a € 180.000.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la **rimozione dei contenuti** o, nei casi più gravi, l'**oscuramento del sito internet** attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

I compiti di **accertamento e intervento** spettavano, in base al testo originario, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) e alle **altre autorità competenti**, chiamate ad agire d'ufficio o su segnalazione degli interessati.

Sempre in base al testo originario, la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, effettuata da persona fisica in **modo occasionale**, purché **senza finalità commerciali, non era sanzionata**.

La definizione della disciplina attuativa è stata rimessa a un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare sentite l'AGCOM e la SIAE.

E', dunque, intervenuto il [D.l. 12 marzo 2018](#), che ha disposto che i titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE – assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso **sistemi informatici** che, essendo **idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico**, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano **in grado di identificare l'acquirente**. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l'AGCOM doveva adottare un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.

La legge di bilancio 2019 ha, anzitutto, stabilito che i compiti di **accertamento e intervento** spettano all'**AGCOM, di concerto** con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie.

Continua a non essere oggetto di sanzione la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, nonché alla nuova condizione che la stessa vendita sia effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**.

Inoltre, ha stabilito che, **dal 1° luglio 2019**, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con **capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali**.

La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di **attività lirica, sinfonica, cameristica**, nonché di **balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo**, né alle **manifestazioni sportive**, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

A tali esclusioni, il [D.L. 59/2019](#) (L. 81/2019: art. 4) ha aggiunto quella relativa agli **spettacoli viaggianti**.

Sempre la legge di bilancio 2019 ha disposto, quindi, che l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al **riconoscimento personale**, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di **differenze** tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, **i titoli di ingresso sono annullati**, senza alcun rimborso.

Per la **vigilanza** e per il **controllo** all'accesso, nonché per la **verifica del possesso dei biglietti**, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'**elenco prefettizio** del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

I **siti internet** di rivendita primari, i **box office** autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la **possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali** o di **variare l'intestazione nominativa**, secondo **regole tecniche** stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previa intesa con il MIBAC e sentita l'AGCOM. Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche **senza rincari**,

salva la **possibilità di addebitare congrui costi** relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.

In attuazione, è intervenuto il [provvedimento dell'Agenzia dell'entrate 27 giugno 2019](#).

Il 15 marzo 2019 il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta aveva comunicato al Parlamento che il Governo aveva attivato la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in ordine alle misure attuative di tale disciplina (v. [qui](#)).

Lo stesso Ministro il 19 aprile 2019 aveva trasmesso al Parlamento una **richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea** in ordine alle medesime misure attuative (v. [qui](#)).

A sua volta, il 19 marzo 2019 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva trasmesso al Parlamento una [segnalazione](#) sulla nuova disciplina introdotta dalla L. 145/2018, in particolare sottolineando che le attribuzioni "di concerto" affidate all'Autorità potrebbero sovrapporsi con le funzioni di vigilanza dalla stessa esercitate ai sensi del codice del commercio. Aveva auspicato, pertanto, il ripristino della precedente formulazione del testo.

La videosorveglianza nelle sale destinate allo spettacolo

Il [D.L. 59/2019](#) ([L. 81/2019](#): art. 3, co. 4-*ter*) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere **autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali**. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

L'ART-BONUS per lo spettacolo e gli ulteriori benefici e incentivi fiscali

Il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 9) ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. ART-BONUS) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti**.

Si tratta del meccanismo di cui al [D.L. 83/2014](#) ([L. 106/2014](#): art. 1), in base al quale alle persone fisiche o giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (fra l'altro) per il **sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche** e dei **teatri di tradizione**, delle **istituzioni concertistico-orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle imprese e dei **centri di produzione teatrale e di danza**, dei **circuiti di distribuzione** e, ora dei **complessi strumentali**, delle **società concertistiche e corali**, dei **circhi** e degli **spettacoli viaggianti**, nonché per la realizzazione di **nuove strutture**, il **restauro** e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito di imposta – **c.d. ART-BONUS** – pari al **65%**.

[Qui](#) il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

[Qui](#) il comunicato del MIBACT del 1 febbraio 2020 che fornisce alcuni dati sull'entità delle donazioni e sul numero dei mecenati.

Ulteriori **benefici e incentivi fiscali** sono stati reintrodotti, a regime, dalla [L. 175/2017](#) (art. 5), che ha previsto l'applicabilità, dal 1° gennaio 2018, del **credito d'imposta** a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, già riconosciuto per il triennio 2014-2016, in base al [D.L. 91/2013](#) ([L. 112/2013](#): art. 7, co. 1-6). Il beneficio è stato esteso anche alle **opere terze**.

I meccanismi applicativi del credito di imposta previsto dall' [art. 7 del D.L. 91/2013](#) erano stati definiti con il [decreto interministeriale 2 dicembre 2014](#).

Interventi per i giovani autori

Il **D.L. 91/2013** (L. 112/2013: art. 6) ha inteso favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. A tal fine, ha previsto l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato da destinare a **studi di giovani artisti**, italiani e stranieri, organizzati in cooperative o in associazioni. I beni devono essere locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un **canone mensile simbolico** non superiore ad € 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Gli introiti derivanti dalle locazioni sono destinati all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore delle cooperative ed associazioni di artisti che compiono opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.

Anche le regioni e gli enti locali possono concedere beni con le stesse modalità.

Le modalità di utilizzo dei beni sono state definite con [decreto 22 dicembre 2015](#) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che nell'allegato A aveva indicato, in sede di prima applicazione, i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale. Si trattava di immobili individuati dall'Agenzia del Demanio, dal Ministero della difesa e dal Mibact.

Successivamente, [rispondendo](#), il 28 luglio 2016, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione [5-07091](#), il Governo aveva fatto presente che si sarebbe proceduto a verificare la fruibilità e la funzionalità degli immobili citati nell'all. A del DM 22 dicembre 2015.

Con [circolare n. 52 del 25 novembre 2016](#), il Segretariato generale del Mibact aveva poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, era emerso che alcuni degli immobili individuati necessitavano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Aveva, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

Con nota 1° dicembre 2017 prot. n. 16011 il Segretario generale del Mibact aveva poi evidenziato che alcuni immobili fra quelli individuati dal DM 22 dicembre 2015 erano risultati inadatti per gravi problemi strutturali e di agibilità e che, pertanto, era stato redatto un nuovo elenco comprendente le proposte del Mibact e quelle dell'Agenzia del demanio.

Successivamente, il MEF ha emanato il [D.D. 5 aprile 2018](#), che ha individuato i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative ed associazioni di artisti.

Da ultimo, è stato emanato il [DM 18 dicembre 2018](#), che ha sostituito l'allegato del D.I. 22 dicembre 2015.